



Il difensore accessorio non indispensabile.

La Camera Penale di Bologna ha denunciato che un Collegio del Tribunale del riesame ha deciso, prima ancora della celebrazione dell'udienza, su un appello proposto da un pubblico ministero avverso il rigetto di una richiesta di misura cautelare personale, notificando il provvedimento al difensore dell'imputato il giorno prima della celebrazione dell'udienza stessa. Una volta resa pubblica la gravissima vicenda, il Collegio resosi responsabile della clamorosa violazione si è astenuto, e un altro collegio ha deciso, adeguandosi alla "decisione" precedente, accogliendo dunque l'appello del pubblico ministero. L'ANM locale è subito intervenuta per affermare che *"alcun elemento può porre in dubbio l'integrità e la buona fede dei magistrati coinvolti"*, e che il diritto di difesa dell'interessato non avrebbe *"in concreto subito né danni, né limitazioni"*. Tanto il fatto quanto il commento lasciano stupefatti. Ci saremmo aspettati, da parte dell'Associazione dei Magistrati, una dura presa di posizione, visto che la "pre-decisione" non mortifica solo i difensori, ma tutti i soggetti della giurisdizione e la stessa Costituzione. L'ANM avrebbe dovuto stigmatizzare pesantemente quanto avvenuto, perché quel collegio ha dimostrato di non tenere nella minima considerazione la regola costituzionale del contraddittorio e della parità delle argomentazioni rese da chi accusa e da chi difende. Nulla di strano però, perché evidentemente l'ANM, che raccoglie in sé sia pubblici Ministeri che Giudici, considera un insignificante disguido ciò che invece è un gravissimo episodio, che fa immaginare una prassi diffusa soprattutto se si fa riferimento alla buona fede che nessuno mette in dubbio. Il passaggio sul diritto di difesa, che non avrebbe subito né danni né limitazioni, è indicativo della concezione che una parte della magistratura ha della funzione difensiva e dell'utilità del contraddittorio: non uno strumento indispensabile ai fini della conoscenza e della valutazione del fatto, ma – come denunciato dalla Camera Penale di Bologna - una mera formalità. Come se il difensore fosse un accessorio, una parte non necessaria del giudizio. Il problema è che siamo convinti, noi per primi, dell'integrità e – come già detto - della buona fede dei magistrati di quel collegio del Tribunale del riesame, che hanno deciso prima dell'udienza: ma è proprio questo che dovrebbe spaventare tutti, non solo noi. Dovrebbe essere infatti chiaro a tutti, soprattutto a chi è deputato a decidere, che la funzione difensiva è collocata al centro del giusto ed equo processo e ne costituisce presidio e garanzia. Non solo, ma il giudice deve essere il garante dell'affidamento nel rispetto delle regole del processo. Simili comportamenti costituiscono, proprio per questa ragione, un *vulnus* indelebile a quella "cultura della giurisdizione" che spesso a sproposito viene strumentalmente utilizzata per giustificare la necessità di mantenere l'attuale unità ordinamentale, mentre episodi del genere – almeno quelli conosciuti - rafforzano ancor di più l'esigenza di separare le carriere della magistratura requirente da quella giudicante. Nel solo 2016, come risulta dai conti del Ministero del Tesoro, sono stati spesi 42 milioni di euro per risarcire gli errori giudiziari. Errori che forse un maggior rispetto del principio del contraddittorio, e una cultura del limite nella valutazione tanto del presupposto probatorio quanto della necessità della custodia cautelare, potevano essere evitati. Quel che infatti emerge da questa vicenda è una visione del processo del tutto autoreferenziale, nella quale il giudice, più che esercitare un controllo, condivide l'esercizio di un potere coercitivo e repressivo.

Roma, 24 gennaio 2017

La Giunta

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma Tel +39 06 32500588 Fax +39 06 3207040 www.camerepenali.it
segreteria@camerepenali.it C.F. 05386821002 P.I 08989681005